



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Concorsi ed Esami



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



30 IN EVIDENZA

10
24

- Attuazione di direttive europee per il contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni ed istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra
- Revisione della valutazione degli studenti, autorevolezza del personale scolastico ed indirizzi scolastici
- Eventi di rievocazione storica e delega legislativa per la protezione del patrimonio culturale immateriale
- Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, norme urgenti per la tutela ambientale nazionale
- ARAN - Integrazione del 26 settembre 2024 dell'Accordo nazionale quadro 12 aprile 2022 circa la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie pubbliche del comparto sanità
- Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, norme urgenti in tema fiscale ed enti territoriali
- CONCORSI ED ESAMI
- GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO (Fruizione permessi legge n. 104-92 per assistenza a familiare disabile grave)
- NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 42/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock





Le Norme

14
10
24

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE PER IL CONTRIBUTO DEL TRASPORTO AEREO ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ED ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS AD EFFETTO SERRA

Il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, conferisce attuazione alla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, volta all'adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, la quale modifica la direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione ed al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. In via preliminare, il decreto chiarisce che in questo contesto per "emissioni", si intende il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis. Tra le molteplici disposizioni, si segnalano le seguenti. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave, sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. L'operatore aereo amministrato dall'Italia notifica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emis-



segue Le norme

sioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso di emissioni prodotte da voli diversi, inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta, approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione. Ed ancora, dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel relativo periodo quinquennale precedente le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. Il decreto entra in vigore il 15.10.2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 241 DEL 14.10.2024





segue le norme

14
10
24

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA CIRCA I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTE NEL MERCATO DELLE ASTE DI EMISSIONE GAS SERRA

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), con delibera n. 23270, del 3 ottobre 2024, adotta il regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Pertanto, è formalmente approvato il predetto regolamento allegato al suddetto decreto. All'occorrenza, ove non diversamente specificato, ai fini del suddetto provvedimento, valgono le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2023/2830, nel testo unico e nelle relative disposizioni attuative. [📄](#)

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 241 DEL 14.10.2024

15
10
24

ACCORDO TRA ITALIA E REPUBBLICA DEL KOSOVO PER LA COOPERAZIONE DI POLIZIA

La legge 30 settembre 2024, n. 148, ratifica e pone in esecuzione l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, sottoscritto a Roma il 12 novembre 2020. In via preliminare, si conviene che l'obiettivo del suddetto Accordo è quello di promuovere e sviluppare la collaborazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità ed il terrorismo. I due governi collaboreranno, in particolare, nei sottoelencati settori: a. criminalità organizzata transnazionale; b. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione; c. tratta di persone e traffico illecito di migranti; d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; e. cybercrime e pedopornografia on line; f. reati economici e finanziari, incluso riciclaggio; g. traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi (contraffazione e falsificazione di documenti collegati ai veicoli, quali carte di circolazione, certificati di proprietà, patenti di guida, etc.); h. reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo. Il predetto Accordo non riguarda l'estradizione e [➔](#)



segue le norme

la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale. Le modalità di cooperazione consistono principalmente in scambi di informazioni circa le seguenti materie: A gruppi criminali organizzati, gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e modus operandi; b. ricerca di latitanti; c. gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché loro modus operandi; d. reati concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope e i relativi precursori chimici, nonché luoghi e metodi di produzione e fabbricazione degli stupefacenti, sulle nuove sostanze psicoattive, sulle rotte e sui mezzi usati dai trafficanti, ivi comprese le reti informatiche, sulle modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga; e. strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità, comprese le tecniche di analisi criminale; f. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata; g. tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita; h. tecniche e prassi operative volte a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; i. immigrazione illegale e metodologie impiegate per combattere la tratta di persone ed il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; j. passaporti e altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti; k. contrasto ai reati di pedopornografia online e di cybercrime; l. misure necessarie per coordinare l'attuazione di operazioni di polizia condotte con speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura; m. formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative; n. richieste di assistenza reciproca; o. scambio di esperti ed individuazione di possibili punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione dell' Accordo in questione. Le Parti, secondo le proprie legislazioni nazionali, possono concordare l'invio di ufficiali di collegamento per agevolare i rapporti di collaborazione e lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono definite dalle Autorità competenti di entrambe le Parti con apposite intese tecniche. Nell'ambito della cooperazione prevista dal citato Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'Inglese quale lingua di lavoro. La legge entra in vigore il 16.10.2024. [📄](#)

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 242 DEL 15.10.2024



15
10
24

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER LA FONDAZIONE SANTA LUCIA IN ROMA E NOMINA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 7 ottobre 2024, ammette, con decorrenza immediata, la Fondazione Santa Lucia IRCCS, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria e, all'occorrenza, incarica e nomina i sottoelencati commissari straordinari: prof. avv. Azzaro Andrea Maria Domenico, nato a Catania, il 30 marzo 1963, C.F. ZZRNRM63C30C351A; prof. dott. Lacchini Marco, nato a Lecce, il 5 luglio 1965, C.F. LC-CMRC65L05E506Y; dott.ssa Panebianco Annarita Silvia Irene, nata a Bari, il 28 giugno 1979, C.F. PNBNT79H68A662U. L'incarico suddetto, s'intende limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione. Ai predetti commissari straordinari è riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale non potrà comunque superare il limite annuo massimo previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il citato decreto è comunicato al Tribunale di Roma. ■

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 242 DEL 15.10.2024

16
10
24

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI, AUTOREVOLEZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO ED INDIRIZZI SCOLASTICI

La legge 1 ottobre 2024, n. 150, dispone la revisione di parte della normativa in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. Stante l'estrema rilevanza, si ritiene opportuno offrire puntuale contezza delle modifiche. In tema di valutazione nella



scuola primaria, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. La valutazione del comportamento degli studenti della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Viceversa, per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Ed ancora, onde ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. I regolamenti suddetti sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica ed osservando i seguenti principi: a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che: 1) l'allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento degli alunni in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo



segue le norme

svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Dette attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità; b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto; 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto; 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti; 4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe, comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo; 5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Per quanto afferisce alla centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statiz-



segue le norme

zate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori. Per quanto, infine, alle ulteriori norme a salvaguardia dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici, la legge in questione prevede che con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 ad euro 10.000, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma suddetta è determinato dal giudice, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa. La legge entra in vigore il 31.10.2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 243 DEL 16.10.2024

16
10
24

MEDICINALI VETERINARI GRATUITI PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Il Ministero della salute, con decreto 16 settembre 2024, disciplina la donazione e la distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione. Pertanto, il decreto suddetto determina le modalità che rendono possibili la donazione dei medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione, la loro distribuzione gratuita e la loro successiva utilizzazione. I predetti medicinali non possono essere ceduti a titolo oneroso. Peraltro, il citato decreto individua, inoltre, le procedure volte alla tracciabilità dei singoli lotti dei medicinali veterinari donati, ricevuti e distribuiti gratuitamente attraverso il sistema informativo di tracciabilità. I medicinali in questione, possono essere donati ai proprietari di animali da compagnia identificati e registrati nella Banca dati nazionale, sezione SINAC o nelle banche dati regionali per l'identificazione degli animali da compagnia, in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore a 16.215 euro e abbiano compiuto sessantacinque anni. Il sunnominato decreto, individua, inoltre, le procedure volte alla tracciabilità dei singoli lotti dei medicinali veterinari donati, ricevuti e distribuiti gratuitamente attraverso il sistema informativo di tracciabilità. I citati



medicinali veterinari possono essere donati dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario e dai suoi rappresentanti legali, depositari, titolari di distribuzione all'ingrosso ai soggetti intermediari. Possono essere oggetto di donazione i medicinali veterinari muniti di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), ivi compresi quelli di importazione parallela (A.I.P.), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario ed esterno integro, mai utilizzati, con almeno quattro mesi di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione ed i relativi campioni gratuiti. Non possono essere oggetto di donazione i medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, i medicinali veterinari che richiedono precauzioni speciali per la conservazione, i medicinali veterinari autorizzati anche per specie animali da produzione di alimenti e i medicinali veterinari antimicrobici. È inoltre esclusa la possibilità di destinare a donazione medicinali veterinari per cui il Ministero della salute abbia imposto e/o diffuso restrizioni in presenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o per l'ambiente. [🔗](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 243 DEL 16.10.2024

16
10
24

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' PERITALE RELATIVA AL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E DISCIPLINA DELLA PROVA DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO

Con Regolamento n. 3 del 4 ottobre 2024, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., disciplina l'attività peritale relativa alla cura, all'istituzione e al funzionamento del ruolo dei periti assicurativi, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina altresì le modalità di svolgimento della prova di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo dei periti. In questo contesto, per "attività peritale", s'intende l'attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come



indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private. Il suddetto Regolamento è suddiviso come segue: 1. disposizioni di carattere generale; 2. disposizioni sul tirocinio; 3. prova di idoneità; 4. procedimenti di iscrizione, cancellazione e reinscrizione; 5. verifiche; 6. sanzioni; 7. disposizioni finali. L'attività peritale può essere svolta esclusivamente dai soggetti iscritti nel ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice. Nel caso in cui l'attività peritale sia svolta nell'ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo. La prova di idoneità consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività peritale quali, a titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni; responsabilità civile auto; circolazione stradale e della navigazione; estimo; meccanica. L'esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla e nella redazione di una perizia di danno. Per l'ammissione alla prova di idoneità è richiesto: a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente; b) l'aver svolto il tirocinio previsto dal suddetto decreto. [🔗](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 243 DEL 16.10.2024

16
10
24

NUOVO REGIME DI AIUTI DENOMINATO "MINI CONTRATTI DI SVILUPPO"

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, emana un comunicato afferente il decreto ministeriale 12 agosto 2024 - Nuovo regime di aiuti «Mini contratti di sviluppo». Pertanto, si rende noto che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024, sono state definite le modalità di attuazione del nuovo strumento agevolativo, finalizzato a sostenere la realizzazione di piani di investimento di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, nelle aree territoriali previste dal Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per



segue le norme

la transizione verde e digitale 2021-2027», rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. Il testo integrale del decreto è consultabile dalla data dell'8 ottobre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 243 DEL 16.10.2024**

16
10
24

RIPARTO DEL FONDO ALLE REGIONI PER INTERVENTI E PROGETTI PER IL TURISMO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ANNO 2024

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noti i criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni, per l'anno 2024, per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. All'occorrenza, pertanto, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> - sezione «Avvisi e Bandi», è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro del turismo 1° agosto 2024, concernente criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, in favore delle regioni, per l'anno 2024, per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 243 DEL 16.10.2024**



segue le norme

17
10
24

EVENTI DI RIEVOCAZIONE STORICA E DELEGA LEGISLATIVA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

La legge 7 ottobre 2024, n. 152, detta norme in tema di manifestazioni di rievocazione storica e delega il Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La suddetta legge si articola in tre capi: 1. disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica; 2. disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; 3. disposizioni finali. In via preliminare, si sancisce che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, secondo gli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003. Si definiscono «enti di rievocazione storica», le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica. Parimenti, si considerano «manifestazioni di rievocazione storica», le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo ad enti di rievocazione storica, ad enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla suddetta legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e ad evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività, rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono



manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni e si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demotnoantropologica. Le predette sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale. All'occorrenza, lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale. Pertanto, anche in base alle norme predette, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, al fine di assicurare una più efficace salvaguardia del predetto patrimonio, con la garanzia della più ampia partecipazione delle comunità praticanti ed anche allo scopo di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle generazioni più giovani. La legge entra in vigore in data 01.11.2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 244 DEL 17.10.2024

17
10
24

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153, NORME URGENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE NAZIONALE

Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, emana norme urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. Tra le diverse disposizioni approvate, si segnalano le seguenti. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il divieto non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del



predetto decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire, proseguono per la durata di vita utile del giacimento. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento e tiene altresì in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermetrazione delle aree non più funzionali in tal senso. Quanto al recupero dei rifiuti nell'area ligure, anche al fine di ridurre il loro conferimento in discarica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, il Commissario straordinario, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Quanto alla difesa del suolo, onde assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti predetti inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. I soggetti sunnominati, individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione del citato decreto, ad eccezione dell'articolo 7, commi 1 e 2, non devono derivare



segue le norme

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il decreto entra in vigore in data 18.10.2024. [📄](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 244 DEL 17.10.2024

18
10
24

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN TEMA DI VALORI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il decreto 8 agosto 2024, procede all'adeguamento, per le società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 (Norme applicabili) e 2525 (Quote e azioni) del Codice civile. Pertanto, i valori massimi indicati agli articoli 2519 e 2525 del Codice civile, sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento. In seguito a ciò, a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del Codice civile è elevato ad euro 1.438.000; b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo comma, del Codice civile è elevato ad euro 719; c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 143.800. [📄](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 245 DEL 18.10.2024

18
10
24

INTEGRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2024 DELL' ACCORDO NAZIONALE QUADRO 12 APRILE 2022 CIRCA LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PUBBLICHE DEL COMPARTO SANITA'

L'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), difonde un comunicato ufficiale con cui rende noto che il 26 settembre 2024, alle ore 10.30, ha



segue le norme

avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni rappresentative nel Comparto sanità nel triennio 2022-2024. Al termine della seduta, le parti hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022, in tema di costituzione delle RSU per il personale del Comparto sanità dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, allegato al comunicato. L'accordo suddetto è stato sottoscritto, tra le altre sigle, dalla FIALS-CONFISAL. [📄](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 245 DEL 18.10.2024

19
10
24

DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155, NORME URGENTI IN TEMA FISCALE ED ENTI TERRITORIALI

Il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, reca misure urgenti in materia economica e fiscale ed in favore degli enti territoriali. Il decreto-legge consta di quattro capi, come di seguito denominati. 1. interventi economici in materia di investimenti e lavoro; 2. disposizioni fiscali; 3. disposizioni in materia di enti territoriali; 4. disposizioni finanziarie e finali. Tra le molteplici, eterogenee norme, si segnalano le seguenti. Il rifinanziamento dell'Ape sociale (Anticipo pensionistico), incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Inoltre, per la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, relativo al personale dell'Area V della dirigenza, per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ed ancora, alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali



segue le norme

connessa all'attuazione della riforma fiscale. L'attribuzione delle suddette risorse è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in tema di finanza pubblica. Il decreto-legge entra in vigore il 20.10.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 246 DEL 19.10.2024

19
10
24

GRADUATORIE RELATIVE AI PIANI DI INVESTIMENTO PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE DA FINANZIARE CON IL PNRR

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, emana un comunicato in merito alle graduatorie connesse all'avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 2, componente 2, investimento 5.2 «Idrogeno», linea B «Elettrolizzatori», finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Pertanto, a seguito dell'avviso pubblico n. 510 del 13 novembre 2023, di attuazione della linea B dell'Investimento 5.2 «Idrogeno» della M2C2 del PNRR, è stata approvata, con decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari, del 10 ottobre 2024, n. 138, la graduatoria dei progetti ammessi alle agevolazioni. Il suddetto decreto, approva, altresì, lo schema di accordo di concessione di finanziamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) del citato avviso pubblico. Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it/>. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 246 DEL 19.10.2024

Concorsi ed Esami



15
10
24

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI 4ª SERIE SPECIALE

G.U. N. 83 DEL 15.10.2024

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto dell'area delle elevate professionalità, a tempo indeterminato e pieno, settore scientifico-tecnologico, per il Dipartimento di scienze economiche e statistiche.

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto dell'area dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno, settore scientifico-tecnologico, per il Dipartimento di scienze economiche e statistiche.

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto dell'area dei collaboratori, a tempo indeterminato e pieno, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, per l'ufficio di coordinamento dei laboratori di sperimentazione preclinica.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere pediatrico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.



segue Concorsi ed Esami

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

CONCORSO

Concorso unico per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale/settore gestionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, gestito in forma aggregata tra varie aziende sanitarie, a tempo indeterminato. [📄](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
CONCORSI ED ESAMI n. 83 del 15.10.2024**

18
10
24

G.U. N. 84 DEL 18.10.2024

AGENZIA DELLE ENTRATE

AVVISO

Rettifica della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di centosettantacinque dirigenti di seconda fascia.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di collaboratore amministrativo - ruolo amministrativo, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui due posti di collaboratore amministrativo linguistico.



segue Concorsi ed Esami

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 DI CIVITAVECCHIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato, per la UOC S.P.R.E.S.A.L.

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
CONCORSI ED ESAMI n. 84 del 18.10.2024**

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di due posti di ostetrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari. [📄](#)



Giurisprudenza rilevante

10
10
24

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

N. 26417 - UD. 11.09.2024 - DEP. 10.10.2024

FRUIZIONE PERMESSI LEGGE N. 104-92
PER ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE GRAVE

“[...] L’assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente; l’abuso, quindi, va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare. [...] I giorni debbono essere comunicati al datore di lavoro, ma non sono soggetti al suo gradimento o alla sua discrezionalità; né il datore di lavoro può sindacare, in assenza di accordi in tale senso tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui esercitare l’assistenza al disabile [...]”

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con Ordinanza n. 26417, depositata in data 10.10.2024, rigetta il ricorso di un datore di lavoro, il quale aveva licenziato una lavoratrice, sottoposta a procedimento disciplinare e precedentemente oggetto di attività investigativa privata, per incarico del medesimo datore di lavoro, alla quale si contestava che, durante i giorni di permesso usufruiti per l’assistenza al familiare disabile grave, non si sarebbe dedicata esclusivamente alla predetta assistenza ma avrebbe svolto anche altre attività non immediatamente riconducibili alla cura del familiare suddetto. La Sezione, confermando in punto di legittimità quanto già statuito dalle due precedenti sentenze nel merito, chiarisce che tale concetto di assistenza si interpreta in senso ampio e non restrittivo, in quanto: *non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione*. Osserva infatti la Corte: “[...] la norma in esame stabilisce [...] che: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il



segue Giurisprudenza

lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

10. come osservato dalla dottrina, alla precisione della norma nell’individuare le situazioni assistenziali sul piano soggettivo non corrisponde alcuna esplicitazione normativa dei contenuti dell’assistenza che possa o debba essere riservata alla persona con disabilità da parte del lavoratore che eserciti il diritto; la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad affermare che elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro;

11. è stato quindi chiarito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva



segue Giurisprudenza

della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass n. 4984/2014); ciò anche per il disvalore sociale connesso a tali condotte abusive, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, comunque con necessità di diversa organizzazione del lavoro in azienda e di sostituzioni (Cass. n. 8784/2015); né il permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, può essere utilizzato in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968/2016);

12. entro tale perimetro funzionale, è stato peraltro precisato che l'assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente; l'abuso quindi va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare (Cass. n. 12679/2024, n. 6468/2024, n. 25290/2022, n. 1394/2020, n. 21529/2019, n. 30676/2018, n. 23891/2018, n. 29062/2017, n. 17968/2016, n. 9217/2016, n. 8784/2015), atteso che l'interesse primario cui è preposta la legge n. 104/1992 è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile che si realizzano in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendosi scongiurarsi utilizzi fraudolenti della normativa (così Cass. n. 20243/2020);

13. posto che il diritto di fruire dei permessi da parte del familiare di persona disabile si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza, nell'assetto di interessi potenzialmente contrapposti come delineato dal legislatore le esigenze organizzative del datore di lavoro non incidono sulla scelta del lavoratore dei giorni in cui fruire dei permessi, che debbono essere comunicati al datore di lavoro, ma non sono soggetti al suo gradimento o alla sua discrezionalità; né il datore di lavoro può sindacare, in assenza di accordi in tale senso tra



segue Giurisprudenza

le parti sociali, la scelta delle giornate in cui esercitare l'assistenza al disabile, e quindi tale scelta si pone al di fuori degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore nell'attuale quadro normativo;

14. è stato posto in luce da questa Corte (Cass n. 12679/2024 cit.) che i permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica, e che possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, sicché l'assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate;

15. deve pertanto in questa sede riaffermarsi che l'assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione; si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito; non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria;

16. a tali principi è conforme la sentenza gravata, che resiste alle censure di parte ricorrente, posto, altresì, che la verifica in concreto, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell'esercizio con modalità difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito appartiene alla competenza e all'apprezzamento del giudice di merito;

17. in particolare, la sentenza gravata ha condivisibilmente osservato (par. 3.3) che la richiesta di permesso viene avanzata dal dipendente necessariamente ex ante al fine di consentire al datore di lavoro di predisporre la conseguenziale organizzazione; al momento della richiesta il dipendente può ancora non sapere esattamente quali incombenze dovrà adempiere nell'interesse del disabile assistito e quanto tempo sarà necessario per il loro assolvimento; per questa ragione, la richiesta è legittimamente riferita all'intera giornata, fermo restando che in concreto e caso per caso l'assistenza potrà essere distribuita durante l'arco della giornata secondo le variabili esigenze del disabile e secondo la tipologia delle incombenze da adempiere;

18. il secondo e terzo motivo sono inammissibili;



segue Giurisprudenza

19. avendo, nel merito, la Corte di Roma svolto l'accertamento qui posto in discussione, e spiegato ampiamente in fatto le ragioni per cui le attività svolte dalla lavoratrice nei giorni di permesso erano ricollegate alle effettive esigenze del genitore disabile, il motivo finisce con il sollecitare una rivalutazione delle prove raccolte nei gradi precedenti, non consentita in sede di legittimità;

20. parimenti inammissibile si palesa il quarto motivo (peraltro generico e non coltivato nella memoria conclusiva) in presenza di pronuncia di merito cd. doppia conforme, a norma dell'art. 360, comma 4, c.p.c.;

21. il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;

22. al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale dell'11 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2024. [📄](#)

[READ MORE](#)



[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

dal parlamento



SENATO - ASSEMBLEA

22
10
24

234^a SEDUTA PUBBLICA

La Vice Presidente Ronzulli ha comunicato che il Governo ha presentato il ddl n. 1272 di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

È stata altresì annunciata la presentazione del ddl n. 1274 di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 29 ottobre per la discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. [📄](#)



CAMERA - AULA

22 10 24 371^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 22 l'Aula ha approvato la proposta di inchiesta parlamentare: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 (Doc. XXII, n. 31-A).

In precedenza è stato approvato in via definitiva il disegno di legge: modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (C. 2049).

Alla ripresa pomeridiana sono state respinte le questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. (C. 2088)

Nella parte antimeridiana della seduta ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni sui seguenti argomenti:

- Iniziative in ordine al problema del sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento alla situazione del penitenziario «Nerio Fischioni» di Canton Mombello (Brescia) (Girelli - PD-IDP);
- Iniziative volte a impedire l'uso di locali impropri per la collocazione di archivi, biblioteche e musei, alla luce di quanto verificatosi in occasione di eventi alluvionali che hanno colpito la città di Forlì (Zanella - AVS).

Per il Governo sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e il Sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

23 10 24 372^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 23 l'Assemblea ha approvato la proposta di legge costituzionale: Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regio-



ne Friuli-Venezia Giulia (C. 976-A); è stata poi approvata in via definitiva la proposta di legge: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 107-B).

Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- Chiarimenti in ordine alle procedure di individuazione e trasferimento dei migranti presso i centri in Albania, con particolare riferimento al recente utilizzo della nave Libra e ai relativi costi (Fratojanni - AVS);
- Iniziative di competenza volte ad assicurare un corretto funzionamento dei cosiddetti braccialetti elettronici, ai fini di un efficace contrasto della violenza contro le donne (Ascari - M5S);
- Intendimenti in ordine all'adozione a livello nazionale di un piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica del territorio (De Maria - PD-IDP);
- Intendimenti in ordine alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia (Dalla Chiesa - FI-PPE);
- Iniziative volte a incentivare una gestione maggiormente sostenibile delle istituzioni museali, nell'ottica della diminuzione della dipendenza di tali istituzioni dal sostegno finanziario statale (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); Chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese dal Ministro della Giustizia in merito alla compatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale (Faraone - IV-C-RE);
- Iniziative di competenza in relazione alla recente vicenda di uno scambio di e-mail tra magistrati riportato da fonti di stampa (Foti - FDI);
- Iniziative di competenza volte a evitare la sospensione di servizi internet estranei ad attività illecite da parte della piattaforma nazionale antipirateria (Pastorella - AZ-PER-RE);
- Iniziative a sostegno del tessuto economico e produttivo della provincia di Ferrara e dei relativi livelli occupazionali, con particolare riferimento alla situazione dell'azienda Berco (Davide Bergamini - LEGA).

Per il Governo sono intervenuti il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; il Ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini; il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio; il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confisal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria

3

Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

4

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL

5

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate

6

Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

7

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione

8

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione

9

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

10

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confisal

#FRONTE DEL LAVORO